



# Comune di Caldogno

Provincia di Vicenza

## ORDINANZA N. 18 DEL 18/05/2020

Struttura proponente: STRUTTURA LAVORI PUBBLICI-ECOLOGIA

**OGGETTO: EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA CORONAVIRUS COVID-19 - TEMPORANEO DIVIETO DI UTILIZZO DI GIOSTRINE E DI PIASTRE POLIVALENTI NEI PARCHI COMUNALI PER IL PERIODO DAL 18 MAGGIO AL 2 GIUGNO 2020.**

### IL SINDACO

PREMESSO che l'Organizzazione Mondiale della Sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

#### RICHIAMATI:

- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 17 maggio 2020;
- l'ordinanza del Presidente della Giunta Regionale del Veneto n. 48 del 17.05.2020;

RITENUTO di vietare l'utilizzo delle giostrine presenti nelle aree gioco e di chiudere al pubblico tutte le piastre polifunzionali presenti all'interno dei parchi comunali;

RITENUTO di non dovere procedere alla comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell'art. 7 della legge n. 241/1990, data la generalità dei destinatari cui il presente provvedimento è destinato;

VISTO l'art. 50 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;

VISTA la propria competenza all'adozione della presente ordinanza in virtù del sopra citato art. 50;

### ORDINA

**fino alle ore 24:00 di martedì 2 giugno 2020**

1. il divieto di utilizzo di tutte le giostrine presenti all'interno dei parchi comunali;
2. il divieto di utilizzo di tutte le piastre polivalenti presenti all'interno dei parchi comunali;
3. sarà consentito l'accesso alle aree di cui al punti 1 e 2 esclusivamente a personale autorizzato.

### INVITA

1. la Struttura Lavori Pubblici ad affiggere la presente ordinanza su tutte le aree oggetto di divieto;



# *Comune di Caldogno*

*Provincia di Vicenza*

2. gli agenti della Forza Pubblica e del Comando di Polizia Locale dell'Unione dei Comuni a far osservare quanto disposto con la presente ordinanza;
3. l'Ufficio Segreteria a trasmettere copia della presente ordinanza alla Struttura Lavori Pubblici Ecologia, alla Tenenza dei Carabinieri di Dueville e al Comando di Polizia Locale dell'Unione dei Comuni di Caldogno, Costabissara, Isola Vicentina.

## **RICORDA**

che l'inosservanza delle presenti disposizioni è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da €. 25,00 ad €. 500,00 di cui all'art. 7-bis del D. Lgs. 267/2000 e, qualora ne ricorrano i presupposti, dà luogo all'applicazione dell'art. 650 del Codice Penale.

## **INFORMA**

che contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso al T.A.R. del Veneto entro 60 giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione dell'ordinanza all'Albo Pretorio.

Il Comune di Caldogno, i suoi dirigenti e funzionari si intendono sollevati e indenni da qualsiasi pretesa o molestia, anche giudiziaria, derivante da eventuali danni a terzi.

IL SINDACO  
FERRONATO NICOLA / INFOCERT SPA  
*Documento firmato digitalmente*  
*(artt. 20-21-24 D.Lgs 7/3/2005 n. 82 e s.m.i.)*